

a cura del Partito dei CARC

PICCOLO MANUALE DI AUTODIFESA LEGALE



Presentazione

Questo Piccolo Manuale di Difesa Legale è stato realizzato con l'obiettivo di creare uno strumento attraverso cui formare le compagne e i compagni per metterli nella condizione di far fronte in maniera adeguata alle principali situazioni in cui si articola l'azione repressiva svolta dagli apparati dello Stato della borghesia imperialista nei confronti dei comunisti, delle avanguardie di lotta e del movimento di resistenza.

La resistenza e la lotta alla repressione costituiscono aspetti centrali della lotta rivoluzionaria. Gli attacchi repressivi del nemico si intensificano man mano che il Partito e la lotta per il socialismo avanzano ed è facendo fronte efficacemente ad essi che progredisce e avanza la lotta per l'instaurazione della dittatura del proletariato. Il Partito deve promuovere al suo interno e tra gli elementi avanzati delle masse popolari un'attenta e articolata opera di formazione su questo terreno per sviluppare un'efficace lavoro di accumulazione di forze rivoluzionarie.

Questo è un opuscolo sintetico, chiaro, che cerca di andare "dritto al punto": nei vari capitoli sono indicate le cose che la legge borghese permette di fare alle cosiddette forze dell'ordine, quello che spesso viene da esse fatto violando le stesse leggi borghesi e come bisogna

comportarsi per far fronte alle varie situazioni. La conoscenza delle varie situazioni e il fatto di possedere un orientamento su come fronteggiarle rafforza lo spirito e l'atteggiamento di chi si trova nelle mani del nemico e, quindi, contribuisce a mantenere la lucidità e la determinazione.

Questo opuscolo è utile per i giovani compagni che si trovano alle prime esperienze con la repressione, ma anche per quelli che hanno decenni di militanza alle spalle: alcune recenti esperienze vissute da compagni giovani e meno giovani dimostrano infatti che la formazione deve essere continua e che tutti abbiamo lacune da colmare, anche in questo campo.

Anzi, spesso il campo della lotta alla repressione è quello più insidioso e quindi necessita di un particolare lavoro di studio e di verifica delle proprie concezioni e atteggiamenti. La lotta rivoluzionaria non lascia spazio ad atteggiamenti superficiali e approssimativi che si ritorcono contro i compagni stessi e il collettivo di appartenenza.

E' un opuscolo interattivo. Per due principali motivi: primo, perché ogni situazione repressiva viene affrontata delineando e contrapponendo i due campi (campo della borghesia e campo delle masse popolari), le due classi e mostrando il reale ruolo che svolgono le cosiddette forze dell'ordine (difen-

sori del dominio della borghesia e del monopolio della violenza da parte del suo Stato); secondo, perché mette i compagni nella condizione di “vedersi” in questa o in quella situazione, entrando nel vivo, toccando con mano e verificando le proprie concezioni e atteggiamenti.

Infine, è un opuscolo, migliorabile con l’apporto di coloro che lo studieranno e che contribuiranno ad arricchirlo, verificandolo alla luce della loro esperienza e ponendo domande, facendo osservazioni, proposte, critiche, integrazioni.

In altre parole, è un opuscolo dinamico, che lega teoria e pratica, che guida l’azione, né accademico né stantio, proprio come deve essere la formazione di cui abbiamo bisogno per avanzare nel ruolo di agenti trasformatori della realtà.

Auguriamo a tutti i compagni buono studio e buon uso!

Milano, 03.02.2011

La Direzione Nazionale
del Partito dei CARC

**Leggi,
sostieni
diffondi**

RESISTENZA

**Foglio mensile del Partito dei Carc
via Tanaro 7 - 20128 Milano;
tel./fax 02.26.30.64.54
email: resistenza@carc.it**

Consigli ai compagni da La Voce del (n)PCI n. 4

(...) L’interrogatorio è un aspetto della campagna di intimidazione che la borghesia imperialista sta conducendo, quindi è importante come ogni compagno lo affronta.

Anzitutto è importante che ogni compagno, man mano che riceve la convocazione, comunichi il mandato ai collettivi a cui appartiene: affrontare collettivamente i problemi rafforza ideologicamente e aiuta ad affrontarli meglio. Per lo stesso motivo è utile che ogni compagno dopo l’interrogatorio stenda un breve rapporto e lo invii ai destinatari prima indicati ed eventualmente lo diffonda: l’imputato non è tenuto ad alcun segreto istruttorio.

Diffondere (fax, internet) un buon rapporto sull’interrogatorio aiuta i compagni che devono ancora subirlo e alimenta la solidarietà di classe.

Valutare collettivamente se è il caso di fare trasmissioni o assemblee o altre iniziative pubbliche di denuncia degli interrogatori e delle altre persecuzioni messe in atto dalla borghesia (ritardi nella restituzione del materiale sequestrato anche non pertinente con il reato contestato). Insomma ogni iniziativa che contrasta il carattere individuale che la borghesia vuole imprimere all’interrogatorio è positiva.

Quanto al comportamento da tenere durante gli interrogatori, pubblichiamo la lettera che un compagno di una certa esperienza ha scritto a un suo compagno “novellino” che doveva affrontare l’interrogatorio.

Il fattore principale è avere una giusta posizione ideologica. Tu non ti troverai di fronte a “rappresentanti del popolo italiano”, ma a funzionari della borghesia imperialista che vuole a tutti i costi impedire la costituzione del partito comunista e cerca di dissuadere, in via preventiva, lavoratori, donne e giovani delle masse popolari dal collaborare alla costituzione, terrorizzandoli, creando confusione e difficoltà di ogni genere.

Per questo cerca di dare all’interrogatorio caratteristiche individuali, di farti sentire solo.

L’interrogatorio è una iniziativa della borghesia nell’ambito della lotta in corso. **Tu nel tuo piccolo personifichi la classe operaia e le masse popolari che hanno bisogno della ricostituzione del partito e a cui la borghesia imperialista vuole impedire di costituirlo.** Per affrontare bene l’interrogatorio è importantissimo che non sottovaluti questi rispettivi ruoli.

Devi sempre pensare che hai di fronte un funzionario di quello Stato e un esponente di quella classe dominante che sono una cloaca di corruzioni d’ogni genere, uno dei puntelli della persecuzione contro operai (esuberi e

non esuberi), lavoratori, donne e bambini delle masse popolari e immigrati poveri di cui ognuno di noi può leggere le cronache persino sui giornali borghesi, un agente del sistema responsabile delle guerre, delle “calamità naturali”, dell’inquinamento e della devastazione del paese.

È probabile che il funzionario della borghesia imperialista farà di tutto per



far credere che si tratta di un colloquio tra persone civili, tra cittadini, per accertare la verità, che lui è una brava persona, che vuole solo capire, conoscere la verità, che lui fa solo il suo mestiere (inutile ricordargli che anche Eichmann faceva solo il suo mestiere), ecc. Tutto ciò è nell’interesse della classe che serve e il suo atteggiamento conferma quello che abbiamo detto prima. **Tu non devi mai cercare di convincerlo, spiegargli la nostra politica, la nostra concezione. Non sei lì per fare propaganda. Meno lui conosce la tua vera personalità, il tuo livello di comprensione delle cose, la forza o la debolezza delle tue convin-**

zioni, meglio è. Un conto è parlare ad es. in un tribunale o comunque in circostanze in cui le tue parole e il tuo atteggiamento sono in qualche modo sotto gli occhi delle masse per cui tu lotti e che contano su di te; altra cosa è “dire la verità” a un agente del nemico. Non hai alcun dovere morale e alcun compito di propaganda nei suoi confronti. Tieni inoltre presente che l’andamento di ogni interrogatorio influisce, tanto o poco ma influisce, sul corso della lotta generale, rafforza una delle due classi in lotta, incoraggia gli esponenti o di un campo o di quello opposto. Lavorare secondo la strategia della guerra di lunga durata non vuole dire che quello che non fai oggi lo puoi fare domani; al contrario vuol dire che oggi devi fare tenendo conto non solo del risultato immediato, ma soprattutto del risultato che la tua azione di oggi avrà a lungo termine e nello schieramento delle masse popolari contro la borghesia imperialista, non solo nello scontro immediato, ma nel determinare il rapporto di forze che in definitiva deciderà della conclusione della guerra.

Tutto quello che tu dirai, sarà usato contro di te e contro altri compagni, in questo procedimento o in altre indagini, da magistrati, da poliziotti, da strateghi della controrivoluzione preventiva, da uomini politici o da propagandisti della borghesia. Non credere al magistrato che cercherà di farti credere che se collabori tutto fini-

sce lì, dato che tu “non hai fatto niente di serio”. È vero che tu non sei un immigrato di colore, un immigrato povero o un emarginato né uno di quelli con cui lui e i suoi sbirri usano normalmente “metodi sbrigativi” e che la situazione generale del paese è tale che probabilmente non li userà: il compito che gli è stato assegnato è quello di incastrare te e i tuoi compagni, se non altro di dare “una buona lezione”. Devi pensare non solo a te stesso, ma anche ai tuoi compagni di organizzazione e di classe, ai tuoi compagni e ai tuoi amici che hanno fiducia che anche tu faccia la tua parte nella lotta comune. Anche se la borghesia imperialista ti costringe ad andare allo scontro da solo (col tuo avvocato di fiducia: l’avvocato d’ufficio costa eguale e lavora ... d’ufficio), in realtà di fronte al funzionario della borghesia imperialista tu combatti uno scontro di una lotta collettiva. L’uso delle tue risposte non dipende dal singolo magistrato. Se non sarà lui a usarle contro il tuo campo, lo faranno altri e l’interrogante che ha assicurato di essere una “persona perbene”, al massimo si dichiarerà dispiaciuto e si



(nuovo)Partito comunista italiano
Sito: <http://www.nuovopci.it>
Email: lavocenpci40@yahoo.com

scuserà. Così salva anche la faccia, per la prossima volta.

Il magistrato cercherà elegantemente o con minacce di passare sopra i limiti che il suo stesso codice di procedura penale pone all'interrogatorio. Il suo codice è molto "umanitario", reca ancora molte tracce della vittoria delle masse popolari contro il nazifascismo. I nostri nonni hanno combattuto contro la borghesia imperialista che allora non vestiva le tonache del Vaticano e i completi di D'Alema, ma le divise dei nazifascisti. La Resistenza ha conquistato una certa libertà d'azione, una certa "agibilità politica" per i comunisti in Italia. Qualcosa resta ancora, anche se sempre più spesso la borghesia imperialista parla di lotta contro i due estremismi, di messa al bando dei due estremismi per realizzare la sua aspirazione di messa al bando del comunismo e di reintrodurre (magari con altro nome) il Tribunale Speciale per la difesa del suo regime. Nonostante la borghesia abbia già eliminato molte delle conquiste di civiltà e di benessere strappate dalle masse popolari, il codice di procedura penale dice ancora che il magistrato non deve usare l'interrogatorio per estorcere all'imputato informazioni, chiarimenti e altro del genere. Il magistrato dovrebbe solo contestarti azioni commesse personalmente da te che per se stesse costituiscono reati e chiederti se hai qualcosa da dire a tua difesa. **Ogni compagno deve impedire**

che il magistrato abusi dell'interrogatorio. A domande del tipo: "Cosa sa lei di questa cosa o di questa persona? Cosa faceva il tal giorno là? Dove era in quella data? Lei tiene in casa questo o quest'altro? Come ha avuto questo o quest'altro? Lei conosce il tale?, ecc.", devi semplicemente rispondere: "Si tratta forse di un reato? Perché vuol sapere questo? In cosa consisterebbe il reato addebitatomi?, ecc.". Se l'interrogante contesta a te di aver commesso un atto individuale ben definito che a termini del codice borghese costituisce di per se stesso un reato vero e proprio, ricordati sempre che la borghesia ricorre senza alcuno scrupolo morale o legale a ogni arma pur di continuare a sfruttare, opprimere e reprimere le masse popolari, ma considera reato anche il solo fatto che un proletario possieda un'arma. Non sentirti in colpa. **Devi sempre rispondere: "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere a questa domanda"**. Non cercare di giustificare o spiegare perché non rispondi: non sei obbligato a farlo. Non rispondere non è un nuovo reato né una aggravante. La tua posizione non si aggrava perché non rispondi.

Il magistrato è comunque convinto che tu sei colpevole (perché sei un comunista o aspirante tale) e vuole che tu per paura collabori a incastrare te e altri o che almeno dimostri che le masse popolari non possono avere fiducia in te, che nessun proletario può avere fiducia

in nessuno. Ognuno è solo di fronte all'autorità e al padrone! Solo allora si convincerà che non sei più un vero comunista.

Anche se puoi facilmente confutare con riscontri oggettivi una singola contestazione, non farlo. Se dai spiegazioni e risposte alle domande “fa-



cili”, segnali tu stesso al magistrato quali sono le domande “difficili” e metti in difficoltà quelli a cui lui rivolgerà domande “difficili”. È meglio che l'avversario segua una pista sbagliata, avrai sempre tempo per chiarire i fatti quando ti converrà (in un eventuale dibattimento pubblico, quando lui avrà costruito il suo castello accusatorio su elementi che potrai smontare). Se ora dai spiegazioni quando ti contesta qualcosa che puoi confutare, il tuo silenzio di fronte a un'altra contestazione apparirà un'implicita ammissione di colpa. Gli altri compagni si troveranno in difficoltà per le tue dichiarazioni, perché il cerchio dei sospetti si restringe. Anche se l'interrogante sostiene la sua conte-

stazione con “prove evidenti”, non ammettere mai niente neanche di fronte all'evidenza, non negare né ammettere. Chi interroga sa dove vuole arrivare. Non sottovalutarlo: sii materialista. Lui è un professionista del terrore antipopolare. Non essere presuntuoso. Prima o poi userebbe la tua negazione per metterti in confusione. L'ammissione sarebbe una ulteriore prova a carico che si aggiunge alla “prova evidente”; se ti contesta la “prova evidente”, vuol dire che gli serve rafforzarla con l'ammissione. Se dovesse cadere la “prova evidente”, l'ammissione resterebbe.

Non rifiutare l'interrogatorio in blocco, anche se il codice te ne dà diritto. È meglio conoscere quello che i poliziotti e gli altri funzionari della borghesia contestano a te e ai tuoi compagni. Dopo che hai rifiutato di rispondere a una o due domande, l'interrogante ti chiederà se intendi rispondere all'interrogatorio o no.

Rispondi: “Risponderò a tutte le domande a cui riterrò di doverlo fare. Dipende dalle domande che lei mi farà. Ecc.”.

Più domande ti fa, meglio è: conoscerai un po' più cosa stanno tramando. Il tuo avvocato di fiducia e tu stesso cercherete di prendere nota di tutte le domande e tu le renderai pubbliche nel rapporto che farai dopo l'interrogatorio, nelle denunce pubbliche che verranno organizzate contro la repressione o in altre iniziative adatte.

“Non isolarsi e non isolare” è la prima regola della solidarietà di classe e vale anche per comportarsi bene nell’interrogatorio.

Tracciare una chiara linea di demarcazione tra noi e il nemico. Attenendoti a questi semplici criteri riuscirai a fare del tuo interrogatorio a cui la borghesia imperialista ti costringe, un successo.

Se ti accorgi di aver commesso qualche errore, non demoralizzarti, parlane sinceramente con i tuoi compagni. Assieme troverete il modo di rimediare. Da come i tuoi compagni reagiranno a tuoi eventuali errori, capirai quanto hanno assimilato la concezione comunista del mondo.

Non esitare a criticarli se reagiscono male. I comunisti devono unire e non creare sensi di colpa.

Tutti sbagliamo: l’importante è imparare dall’esperienza.

A proposito di abusi da parte di chi ti interrogherà, ricorda che l’interrogatorio del testimone in particolare si deve svolgere mediante domande specifiche relative al fatto sul quale si indaga, ma la violazione di questo principio è continua e numerose sono le domande su circostanze non attinenti (i compagni chiamati a testimoniare spesso si sentono chiedere: “che attività politica svolgi, che ruolo hai nella tua organizzazione?”, ecc.).

Alle domande non attinenti non rispondere!

I TRANELLI PSICOLOGICI

L’art. 188 del codice di procedura penale (c.p.p.) (sulla “libertà morale della persona nell’assunzione della prova”) vieta l’utilizzo nell’interrogatorio di mezzi illeciti o scorretti, come ad esempio sono considerati i tranelli psicologici.

Di questi tranelli psicologici ne ricordiamo alcuni:

- chi interroga comunica dettagli con il finto atteggiamento di saperne molto di più, facendo credere all’interrogato di avere delle notizie, da altre fonti, che in realtà non si hanno;

- indicazione del sospettato come colpevole da parte di finti testimoni;

- l’interrogato viene falsamente accusato da parte di simulati testimoni di un reato molto più grave di quello di cui è sospettato;

- mettere in mano all’indagato una finta confessione dattiloscritta del complice, che lo accusa della responsabilità del reato commesso;

- se gli imputati sono due, si tenta di metterli uno contro l’altro, facendo credere a ciascuno che l’altro ha confessato, accusandolo di correttezza, e sfruttando quindi la reciproca mancanza di fiducia;

- esagerare o minimizzare la gravità del reato (suggestionare il soggetto sulla presunta gravità di un reato di poco

- conto, intimidendolo, o al contrario banalizzare un grave reato come fosse una cosa da poco, illudendolo sul fatto che non sarà punito, o rassicurandolo);
- suggerire una motivazione positiva (come ad esempio che la vittima si è provocata da sola quanto le è successo);
 - solidarizzare con l'accusato (chiunque al posto suo avrebbe fatto quello che lui ha fatto);
 - richiamare la sua attenzione su inesistenti tremori, sospiri, fremiti, carenze di salivazione, pallori, rossori, come prova della sua colpevolezza.



Altri mezzi illeciti

Sono illeciti tutti i metodi di interrogatorio caratterizzati da una "aggressività" tale da pregiudicare la possibilità di rendere dichiarazioni veramente libere. Tali sono ad esempio le veglie coatte, la fame, la sete, l'uso di luce abbagliante, il caldo e il freddo, gli esami estenuanti e le messinscena traumatiche".

Nomina del difensore di fiducia

Hai diritto, come indagato o imputato, a nominare fino a due difensori di fiducia. La nomina in caso di arresto o fermo (vedi pag. 25) avviene nel momento stesso in cui sei arrestato o fermato. E' sufficiente che tu faccia mettere a verbale da chi procede contro di te il nome del tuo avvocato di fiducia. Puoi però procedere alla nomina del difensore di fiducia anche in un secondo momento mediante una dichiarazione da te firmata, che va consegnata o trasmessa, anche mediante lettera raccomandata, al pubblico ministero (PM) competente.

Nel caso tu sia in stato di fermo, arresto o custodia cautelare (vedi pag.26), puoi provvedere alla nomina del difensore un tuo prossimo congiunto (moglie o genitore).

Se alla nomina provvedete entrambi indicando però avvocati diversi, è la tua nomina quella che conta.

Nel caso tu non disponga di un difensore di fiducia o non voglia nominarlo, il PM deve nominare un difensore d'ufficio. Se non hai un reddito, hai diritto ad essere difeso a spese dello Stato (in tal caso devi far richiesta di "patrocinio gratuito").

Se sei in stato di fermo, arresto o custodia cautelare hai diritto a parlare subito con il tuo avvocato.

Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del PM può, motivando la sua decisione, impedirti di parlare con il tuo avvocato fino ad un massimo di 5 giorni.

Differenza tra indagato e imputato

Nel vigente ordinamento giuridico vieni definito “indagato” quando il tuo nome è inserito nel "registro delle notizie di reato" dal PM.

Invece diventi “imputato” quando il PM esercita un’azione penale nei tuoi confronti (chiedendo ad esempio il tuo rinvio a giudizio o il processo per direttissima).

Perciò, mentre l'indagato è solo una persona sottoposta ad indagini preliminari, all'esito delle quali eventualmente il PM potrà anche chiedere l'archiviazione degli atti, l'imputato è una persona che è sottoposta in tutto e per tutto ad un processo penale.

Altra differenza: nel certificato del casellario dei carichi pendenti se sei solo indagato non risulterà nulla, mentre se sei imputato risulterà il processo penale a tuo carico.

Per vedere se sei indagato, si può fare una richiesta (ex art. 335 c.p.p.) alla procura.

A volte può essere utile, ma tieni conto che non tutte le iscrizioni nel registro delle notizie di reato sono suscettibili di comunicazione: non possono essere comunicate ad esempio le iscrizioni per reati contro personalità dello Stato o reati commessi con finalità di terrorismo o eversione.



Cosa sono le indagini preliminari e chi le svolge

Vengono definite con il termine “indagini preliminari” tutte quelle operazioni di accertamento, all’interno di un procedimento penale, che precedono un eventuale processo.

Esse consistono ad esempio nella ricerca e conservazione delle cose e delle tracce relative al reato su cui si indaga (perquisizioni e sequestri), nella ricerca di possibili testimoni, nell’identificazione della persona indagata, nella raccolta delle sue dichiarazioni, nel fermo o arresto della persona indagata.

Le indagini preliminari vengono compiute da ufficiali e da (non sempre) agenti di polizia giudiziaria (PG) sotto la direzione del PM e dal PM stesso.

Al “giudice per le indagini preliminari” (GIP) spetta controllare che esse avvengano nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge. Nella PG rientra la polizia di Stato, i carabinieri, la finanza, la forestale, la polizia penitenziaria.

Il sindaco dei Comuni dove non esistono uffici della polizia di Stato riveste le funzioni di un ufficiale di PG.

LE PERQUISIZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Sulle perquisizioni (sia locali che personali) di PG devi ricordare questa importante distinzione generale:

1. Le perquisizioni possono essere delegate se sono il PM, il GIP o il giudice del dibattimento ad ordinarle.

In questo caso è sempre necessario il mandato di perquisizione.

2. Le perquisizioni possono avvenire su iniziativa della PG, se la PG interviene autonomamente.

In questo caso non è necessario il mandato di perquisizione.

La perquisizione locale

Si chiama in generale “perquisizione locale” quella eseguita in un luogo chiuso.

Se il luogo chiuso è una privata abitazione, allora si parla più propriamente di perquisizione domiciliare.

Come abbiamo detto possono essere delegate o su iniziativa della PG, quindi possono essere fatte in possesso di un mandato o meno a seconda dei casi.

Nel caso di assenza della persona indagata la perquisizione si svolge ugualmente e copia del mandato di perquisizione (nel caso di perquisizione delegata) o degli avvisi (in caso di perquisizione di iniziativa) devono essere consegnati a chi è presente sul posto (es. coabitante, congiunto, collaboratore, portiere o chi ne fa le veci).

Qualora non sia presente nessuno, si procede comunque e si affigge, presso la porta del luogo in cui è stata effettuata la perquisizione, un avviso.

Quando la copia del decreto di perqui-

sizione viene consegnata a persona diversa del suo destinatario (es. coabitante, congiunto, collaboratore, portiere o chi ne fa le veci) essa deve essere inserita in busta chiusa e sigillata.

Il difensore ha diritto di assistere, ma non ha diritto di essere preavvertito.

Va redatto il verbale di perquisizione (assieme ad eventuali verbali di sequestro, arresto o fermo) che deve essere firmato da tutti gli agenti di PG intervenuti alla fine di ogni foglio.

Una copia del verbale va consegnata al titolare del luogo perquisito se questi è presente.



Alcuni consigli su come affrontare una perquisizione domiciliare

Anche se la perquisizione è inaspettata e indesiderata cerca quanto prima di recuperare la calma!

Prima ancora di far entrare gli agenti di PG chiedi l'esibizione del mandato di perquisizione e la copia che ti spetta (se si tratta di perquisizione delegata).

Il mandato deve essere motivato e recare gli estremi del procedimento penale in corso.

Nel mandato di perquisizione c'è scritto quali mezzi di prova si stanno cercando. La legge dice che se si tratta di un mezzo di prova ben definito l'im-

mediata consegna di esso da parte del perquisito potrebbe concludere la perquisizione, ma ricordati: di norma è sempre meglio non collaborare!

Pretendi che gli ufficiali o agenti di PG si identifichino e ti mostrino il loro tesserino con foto e generalità (se possibile prendi nota per iscritto delle generalità e dei numeri di matricola).

Se la perquisizione avviene fuori dell'orario previsto (dalle ore 7.00 alle ore 20.00) chiedi di vedere l'autorizzazione scritta del giudice ad espletarla al di fuori di questa fascia oraria. Se ne sono sprovvisti, non farli entrare.

Gli agenti di PG potrebbero presentarsi incappucciati e con armi alla mano: è un modo per intimidirti e porti in uno stato di estremo disagio nei confronti dei tuoi vicini. La miglior difesa è l'attacco: chiedi loro di riporre le armi e se è possibile denuncia a gran voce l'intimidazione ingiustificata in modo da attirare l'attenzione degli abitanti del caseggiato. Vedrai che abbasseranno la cresta. Sono loro i veri terroristi, tienilo sempre a mente, ti aiuterà a reagire!

Fai in modo che sia presente una persona di tua fiducia come testimone della perquisizione (anche un vicino di

Caratteristiche peculiari della perquisizione domiciliare

Tieni presente che quando la polizia effettua una perquisizione domiciliare il decreto di perquisizione estende in genere il controllo anche ai luoghi chiusi immediatamente adiacenti all'abitazione dell'indagato (ad es. la cantina) come anche all'autovettura posteggiata presso il suo domicilio.

La perquisizione domiciliare può essere effettuata solo dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Fuori da questi orari la perquisizione domiciliare è consentita solo se un eventuale ritardo ne potrebbe pregiudicare l'esito da un'autorizzazione scritta del giudice che deve essere preventivamente mostrata.

Nelle perquisizioni domiciliari hai il diritto a fare una telefonata, e questa telefonata va usata con accortezza.

Se te lo permettono, è preferibile chiamare non l'avvocato, come verrebbe istintivo, ma un amico fidato o un parente che sei sicuro di rintracciare.

Questa persona potrà poi fare tutte le telefonate necessarie per contattare un avvocato, avvertire altri dell'operazione repressiva in corso, ecc..

Se per caso l'avvocato a cui telefoni non c'è, ottenere una seconda o una terza telefonata non sarà così facile come potresti immaginare.

In ogni modo è buona abitudine avere sempre con sé il numero di più avvocati di riferimento.

testimone le perquisizioni delle altre proprietà.

La perquisizione non è un interrogatorio: la polizia non ha diritto legale di rivolgere domande.

Se venissero ugualmente fatte, di loro che non sei tenuto a rispondere (fallo presente anche alla persona di fiducia che ti assiste).

Il verbale di perquisizione e di eventuale sequestro deve essere redatto alla tua presenza e firmato da tutti gli agenti di PG in ogni suo singolo foglio.

Fai attenzione che non siano presenti spazi bianchi tra una riga e l'altra e che sia accuratamente descritto tutto ciò che ti viene sequestrato.

Di tutto ciò che firmi è tuo diritto avere una copia e ugualmente è tuo diritto non firmare ciò che non ti convince. Rileggi accuratamente il verbale e firma solo se lo vuoi.

Una volta chiuso il verbale gli agenti di PG non possono procedere ad ulteriori perquisizioni (di borse ecc., di cui non si erano avveduti).

Il verbale va redatto e devi pretendere una copia, anche e soprattutto in caso di perquisizione con esito negativo o in caso di perquisizione illecita (in caso di processo il verbale negativo sarà utile come prova di difesa).

casa) o il tuo avvocato (tieni però conto che se questi non sono prontamente reperibili la perquisizione procederà ugualmente).

Non sei tenuto a partecipare attivamente alla perquisizione.

Durante la perquisizione è consigliabile seguire attentamente i movimenti degli agenti: vi è sempre la possibilità che per troppo zelo vengano "trovate" cose che prima non c'erano o che ne vengono "portate via" (soldi, oggetti di valori, ecc.).

Se hanno il permesso di perquisire assieme alla tua casa, ad es. la tua cantina o l'automobile, pretendi che tutti gli agenti di PG lascino la casa per effettuare assieme a te e al tuo difensore o

LE INTERCETTAZIONI

Quando una comunicazione o una conversazione riservata tra due o più persone viene ascoltata di nascosto da un terzo soggetto si parla di intercettazione. L'intercettazione può essere telefonica, ambientale o a mezzo internet.

Le intercettazioni devono essere richieste dal PM e autorizzate dal giudice. Il giudice per legge può autorizzarle (con decreto motivato) solo se vi sono gravi indizi di reato (se la persona è indagata) e se l'intercettazione è assolutamente indispensabile.

Nelle indagini relative alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale però questi limiti vengono meno ed esse sono ammissibili ogni volta che "sono necessarie per l'acquisizione di notizie utili a prevenire il reato stesso" (intercettazione preventiva) e l'autorizzazione è richiesta al PM e non al giudice.

Per quanto riguarda l'intercettazione ambientale (di una casa, di una singola stanza, di una sede, di una macchina, di un parco, ecc.) vengono utilizzati microspie, microregistratori, microfoni direzionali, videocamere, microcamere, tracciamento GPS.

Nella quasi totalità dei casi è prevista l'intrusione (entrare di nascosto) in un ambiente frequentato dalla persona da intercettare (o un ambiente ad esso vicino).

Oggi la maggior parte delle persone che svolgono in maniera militante un'attività politica sono oggetto di intercettazione. I compagni maggiormente impegnati de-

E' possibile che la perquisizione venga estesa anche ai luoghi di lavoro (scrivania, armadietti personali).

Generalmente questa "estensione" ha un carattere intimidatorio e mira a provocare danni (licenziamento, cattivi rapporti con colleghi e/o dirigenti).

In questo caso bisogna spiegare ai propri colleghi il carattere persecutorio e intimidatorio di questa operazione e la reale natura dell'inchiesta in cui sei coinvolto. Ti consigliamo di parlare sempre sul luogo di lavoro del tuo impegno politico!

Ti servirà a scongiurare o indebolire tali manovre, oltre che a raccogliere collaborazioni o adesioni alla nostra lotta!

vono avere questa consapevolezza e comportarsi di conseguenza.

Attenzione: l'intercettazione ambientale viene spesso utilizzata nei posti di polizia per registrare le conversazioni tra le persone fermate o arrestate. Presta dunque accortezza alle parole che scambi con gli altri compagni fermati o arrestati quando i poliziotti vi lasciano da soli!

Tieni presente che l'intercettazione ambientale è usata altresì nelle carceri. Le celle e l'area per le visite sono frequentemente poste sotto controllo audiovisivo e non è infrequente che informatori della polizia siano messi nella stessa cella per stimolare la persona sottoposta ad intercettazioni a parlare di determinate cose.

Non sono consentite le intercettazioni delle comunicazioni e delle conversazioni tra difensori, tra consulenti tecnici e tra i difensori e i loro assistiti.

La perquisizione personale

Ricordati che hai la facoltà di essere assistito da una persona di fiducia, o dal tuo avvocato di fiducia, purchè siano prontamente reperibili.

Non c'è obbligo di preavviso da parte della polizia per cui in caso di ritardo nell'arrivo della persona di fiducia o del difensore, la perquisizione procederà comunque.

Solo nel caso di perquisizione delegata, la PG è obbligata a chiederti se sei assistito da un difensore di fiducia e a dirti che, se non lo hai, devi provvedere all'incarico, altrimenti ne verrà nominato uno d'ufficio.

Solo nel caso di perquisizione delegata è obbligatorio il mandato di perquisizione, di cui ti deve esser rilasciata copia.

La perquisizione deve essere eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

Se sei una donna tieni presente che, salvo situazioni di impossibilità o assoluta urgenza, che la polizia deve evidenziare nel verbale, devi essere perquisita da una persona del tuo stesso sesso, a meno che non si tratti di personale sanitario (infermiere, medico ecc.).

La legge permette, “se necessario”, di estendere la perquisizione alle parti intime e coperte del corpo: chi ti perquisisce deve in questo caso calzare dei guanti sanitari.

La perquisizione può riguardare non solo la tua persona, ma anche gli oggetti che servono alla vita relazionale.

Nelle mani del nemico non si smette di vivere, di lottare; non esistono sbarre, isolamento, maltrattamenti e stenti che possano fiaccare l'amore per la classe operaia e la determinazione nella lotta per il socialismo.

Lo spiega bene nel suo libro Arturo Colombi, dirigente del PCI e organizzatore in Italia della lotta partigiana contro il regime fascista, condannato a 18 anni di carcere dal Tribunale Speciale.



pag.120 - 9 euro

Richiedilo a
Edizioni Rapporti Sociali
con versamento su ccp
n. 60973856 intestato a M. Maj
via Tanaro 7 - 20128 Milano

Le perquisizioni di iniziativa della PG

Ricordiamo ancora una volta la loro caratteristica principale:

possono essere effettuate senza mandato di perquisizione.

Alla fine di questo tipo di perquisizioni, va sempre redatto però il relativo verbale che deve essere trasmesso al PM che nelle 48 ore successive deve convalidare o meno la perquisizione.

Anche in questo tipo di perquisizioni, il difensore ha facoltà di assistere, ma non ha il diritto di essere preventivamente avvisato, quindi se non arriva per tempo, si procede con la perquisizione.

Quando sono lecite le perquisizioni senza mandato?

1. **nei casi di flagranza di reato ed evasione;**

2. nei casi previsti dall'art. 41 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che disciplina la perquisizione locale (anche di interi edifici) rivolta alla **ricerca di armi, munizioni e materie esplodenti**; essa può essere fatta anche sulla base di un semplice indizio (basta una denuncia anonima);

3. nei casi previsti dall'art. 4 legge 152/75, che disciplina la cosiddetta "perquisizione sul posto" rivolta alla **ri-**

cerca di armi, esplosivi e strumenti di effrazione;

4. nei casi previsti dall'art. 103 D.P.-R. 309/1990, che disciplina la perquisizione sui mezzi di trasporto, sui bagagli e sugli effetti personali finalizzata alla **ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope.**

Mentre le perquisizioni nei casi di flagranza di reato sono regolate dal codice di procedura penale (come quelle delegate), quelle che hanno per finalità la ricerca di armi e droga sono sottoposte a leggi speciali.

I militari attualmente in servizio nelle città hanno lo status di agente di pubblica sicurezza, ma non possono svolgere funzioni di PG.

Questo significa che, come polizia e carabinieri, possono:

1) chiederti generalità e documenti di identità;

2) portarti in questura per procedere all'identificazione (fermo di identificazione);

3) possono perquisirti e perquisire la tua auto solo in alcune condizioni:

a. in caso di eccezionale urgenza che non consente l'intervento del giudice;

b. se devono verificare l'eventuale presenza di armi o esplosivi quando l'atteggiamento della persona non è giustificabile.

Al di fuori di questi casi non possono perquisirti e le perquisizioni non sono legali.

Quindi se ti fermano quando sei in macchina o per strada...

Chiedi sempre il motivo del controllo (è legittimo se ricercano armi o droga). Hai il diritto di avvertire il tuo avvocato, ma tieni conto che la perquisizione procederà anche senza la sua presenza.

Cerca di richiamare, se possibile, l'attenzione di altre persone che possano farti da testimoni nel caso di abusi. Servirà nell'immediato a rendere meno spavaldi i poliziotti (questo vale per tutte le situazioni in cui ti puoi trovare).

Ricordati che se ti ordinano di seguirli in questura sei obbligato a farlo solo nel caso si renda necessario il controllo dei documenti o nel caso essi siano in possesso di un mandato di fermo o di arresto che ti deve però essere mostrato.

Sei tenuto a rispondere solo sulle tue generalità e a dare una giustificazione plausibile del perché ti trovi in un determinato posto nel caso dell'art. 4 152/75.

Se ti fermano mentre ti stai recando ad es. in macchina ad una manifestazione, se non hanno una motivazione valida (armi o droga) non possono procedere a perquisizioni, aprirti zaini o sacche, né procedere al sequestro di volantini, striscioni, ecc.).

Per l'art. 103 D.P.-R. 309/1990 possono fermarti se c'è in corso un'operazione di polizia finalizzata alla ricerca di droga e stupefacenti e se c'è il ragionevole sospetto che tu possa essere in possesso di tali sostanze. La perquisizione riguarderà i tuoi effetti personali, la tua macchina e i tuoi bagagli. Al termine di essa deve esserti data copia del verbale di perquisizione.



Per l'art. 4 legge 152/75 la perquisizione può aver luogo se è in corso un'operazione di polizia (es. un posto di blocco) che ha per scopo la ricerca di armi, esplosivi o strumenti utili a compiere uno scasso. Per tale legge possono perquisirti se la tua presenza in determinate circostanze di luogo e tempo appare sospetta (se ad es. ti trovi di notte in un luogo sperduto e non riesci a fornire un'adeguata motivazione del perché sei lì). La perquisizione è estesa anche al mezzo di trasporto che hai utilizzato per arrivare nel luogo in cui sei stato fermato. La perquisizione deve essere necessariamente effettuata "sul posto" (non può riguardare persone non presenti o macchine che ad es. hai parcheggiato altrove). Dopo la perquisizione, ti deve essere rilasciato l'apposito verbale.

La raccolta di sommarie informazioni dalla persona indagata

Abbiamo già detto che all'interno delle indagini preliminari è compresa anche la raccolta da parte della PG di informazioni utili all'inchiesta, dall'indagato o da possibili testimoni.

Gli ufficiali di PG possono interrogarti in qualità di indagato, solo se nei tuoi confronti non sono state adottate misure limitative della libertà personale, quali ad esempio l'arresto o il fermo.

Unica eccezione a questo limite è data dal caso in cui le informazioni devono essere reperite dalla persona indagata (anche se arrestata o fermata) “sul luogo o nell'immediatezza del crimine” ed è giustificata dal fatto che in questo caso “delle notizie e delle indicazioni assunte in tale contesto e senza l'assistenza del difensore, è vietata ogni documentazione e utilizzazione”.

In qualità di indagato (ribadiamo in stato di libertà) puoi quindi essere convocato per un interrogatorio negli uffici di PG ad un dato giorno e una data ora.

La polizia giudiziaria è tenuta ad invitarti a nominare un difensore di fiducia. Se tu non provvedi alla sua nomina, l'ufficiale di PG deve designare un difensore d'ufficio.

Attenzione! In quanto indagato hai facoltà di non rispondere ad alcuna domanda.

Se rispondi le dichiarazioni rese potranno essere usate contro di te!

Se non ti avvertono di questo le informazioni raccolte diventano inutilizzabili.

Se rendi dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerai, in ordine a tali fatti, il ruolo di testimone.

Ricorda sempre che solo il PM o il giudice, come vedremo meglio in seguito, possono procedere all'interrogatorio della persona indagata sottoposta a fermo, arresto o in custodia cautelare.

Come indagato comunque sei tenuto sempre e solo a fornire le tue generalità.

A qualsiasi altra domanda puoi non rispondere!!

Il difensore deve essere tempestivamente avvertito dell'interrogatorio.

Il verbale d'interrogatorio redatto deve essere firmato alla fine di ogni foglio da tutti i presenti compreso il difensore, ma non te ne sarà consegnata copia.

L'atto verrà, depositato entro il terzo giorno successivo e fatto pervenire al PM titolare dell'indagine e a quel punto il tuo avvocato potrà farne richiesta.

La raccolta di sommarie informazioni dalla persona informata dei fatti (dal possibile testimone)

La PG (come anche il PM) potrebbe convocarti presso uno dei suoi uffici per interrogarti come “persona informata dei fatti”, ovvero come potenziale testimone e **non è prevista l’assistenza del difensore poiché non sei indagato.**

Fai attenzione! Hai l'obbligo di presentarti e questo è **l’unico caso in cui sei tenuto a rispondere “secondo verità in ordine ai fatti sui quali vengono richieste le informazioni”.**

Le informazioni che darai potranno essere ritenute autoindizianti.

L’interrogatorio in questo caso verrà interrotto, con l’avvertenza che a seguito delle dichiarazioni che hai reso potranno essere svolte indagini nei tuoi confronti e che quindi dovrai no-

minare un difensore e ad eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni.

Se non rispondi o dichiarerai il falso puoi incappare nel reato di favoreggiamento (art. 378 c.p.) o di rifiuto di ufficio (art. 652 c.p.) o di calunnia (art. 368 c.p.), ma a volte può esser meglio!

Non sei obbligato a deporre se sei legato alla persona su cui si indaga da vincolo familiare o di adozione o se sei vincolato per la professione che svolgi al segreto professionale.

Nel caso tu sia imputato in un procedimento connesso a quello per cui si procede, puoi essere interrogato solo da un ufficiale di PG e con la necessaria assistenza del difensore che va tempestivamente preavvisato.

Non considerare mai l’interrogatorio in questura come un fatto personale. Ogni qualvolta sei convocato in questura per “essere sentito”, avvisa sempre il tuo collettivo o organizzazione di appartenenza e concordate sempre insieme la linea da tenere. Spesso può essere utile svolgere una simulata dell’interrogatorio cui verrai sottoposto, per renderti più sicuro nell’affrontarlo, soprattutto se in questo campo sei alla tua prima esperienza. È da valutare sempre collettivamente se sia il caso o meno di denunciare preventivamente il fatto, magari con un breve comunicato stampa. Organizzare un presidio fuori della questura è sempre positivo: rafforzerà te e renderà meno spavaldi i tuoi interroganti.

Nell'interrogatorio del testimone sono vietate da parte di chi interroga le seguenti tipologie di domande:

- generiche (cioè non riguardanti i fatti specifici e determinanti - vedi pag. 8);
- sulla moralità dell'imputato (con le dovute eccezioni art. 194 c.p.p., ult. comma);
- che servono a definire la personalità della parte offesa (per le eccezioni art. 194 c.p.p., ult. comma);
- rivolte ad ottenere di conoscere voci correnti nel pubblico (art. 194 c.p.p., n°3);
- che chiedono apprezzamenti personali (per l'eccezione art. 194 c.p.p., n°3).

Allo stesso modo è vietato il ricorso a domande intimidatorie, che fanno leva sulla personalità del testimone o che cercano di approfittare delle sue debolezze caratteriali o culturali.

Fai attenzione perchè chi ti interroga, cercherà con molta probabilità di oltrepassare i limiti che la stessa legge gli pone. Non permetterglielo!

Alle domande vietate non sei tenuto a rispondere!



Consigli per i compagni che prendono parte a manifestazioni “a rischio”

In ogni manifestazione, presidio o corteo possono verificarsi controlli di polizia, fermi e arresti: **evita quindi di portare con te materiale “sensibile”** (chiavette usb, numeri di telefono non necessari, foto di altri contesti, ecc.). Porta invece recapiti utili (giornali, radio, avvocati, ecc.).

Porta un documento di identità valido e in buone condizioni per evitare un pretestuoso “fermo di identificazione”.

Accordati preventivamente sul da farsi nel caso di fermi o arresti fra i compagni: dividetevi le responsabilità: decidete chi contatterà l'avvocato, chi la stampa, chi i responsabili della propria organizzazione di riferimento.

Nell'ambito di quest'ultima è bene che sia individuato un compagno che possa, con le informazioni che gli trasmetterete, stendere e diffondere i primi comunicati.


Avere con sè degli apparecchi fotografici (possibilmente non costosissimi) è utile per testimoniare eventuali abusi polizieschi. Salvo casi particolari (ad es. zone militari e ospedali) è legale riprendere immagini (anche i volti degli agenti) durante qualsiasi operazione di polizia. Impedirti con la forza di ripren-

dere è illegale (il sequestro del materiale video e fotografico è legittimo solo nel caso in cui gli agenti ritengano che potresti aver ripreso altri soggetti nell'atto di commettere reati), tuttavia sarà molto probabile che provino a farlo. Non metterti troppo in evidenza e cerca di passare le memorie digitali ai compagni che restano ai margini. Ricordati che dell'eventuale sequestro del materiale video e fotografico dovrà essere redatto un verbale di cui devi pretendere una copia.

Vai alla manifestazione vestito in maniera adeguata. Sono consigliate scarpe leggere (nel caso di cariche si deve correre), magliette a maniche lunghe e pantaloni (per l'utilizzo di gas urticanti è bene non avere parti del corpo scoperte).

Per legge è vietato il travisamento, ma non è reato indossare protezioni sul corpo, oppure caschi (che non coprano

VAL DI SUSÀ



il volto). **Tieni comunque presente, che nel caso si debbano compiere “azioni militanti” non possiamo certo farci legare le mani dalla legge, quindi bando al legalitarismo e prendi tutte le precauzioni necessarie ad evitare una tua possibile identificazione!**

E' utile che almeno per le manifestazioni dall'andamento più incerto, almeno una persona del tuo gruppo porti con sé un piccolo kit di pronto soccorso. Avere tamponi d'ovatta imbevuti di Maalox e limone con cui coprire naso e bocca aiuta in caso di utilizzo dei lacrimogeni come pure degli occhialini da nuoto. E' opportuno avere sempre anche una bottiglia d'acqua con cui sciacquare gli occhi o la pelle in caso di utilizzo di gas lacrimogeni e urticanti.

Se è possibile cerca sempre di avere una conoscenza preventiva della zona/percorso della manifestazione (fai riferimento magari ai compagni di quella città): può essere utile in caso di cariche per cercare vie di fuga.

Prima della manifestazione mettili in ogni caso d'accordo su un posto dove rincontrarvi nel caso di separazione forzata.

La miglior autodifesa in caso di incidenti è la compattezza tra i manifestanti: evita di isolarti o separarti dal tuo gruppo.

Stabilisci con i tuoi compagni un servizio d'ordine e responsabili dei simpatizzanti meno avveduti che avete portato con voi. A questi simpatizzanti dovete prestare attenzione particolare per le reazioni che essi potrebbero avere di fronte a situazioni per loro nuove e non immediatamente comprensibili.

Se un compagno rimane lievemente ferito o contuso nel corso di scontri con la polizia, portalo in un posto tranquillo e sicuro in cui soccorrerlo con calma.

Nel caso di un colpo alla testa è necessario, in attesa di poter ricorrere ad un soccorso medico qualificato, che tu tenga sotto osservazione il compagno (i sintomi di un trauma cranico che può portare ad un coma o ad una emorragia cerebrale si evidenziano anche con molte ore di ritardo con nausea, vomito, perdita di coscienza, difficoltà nel parlare).

Se un compagno resta a terra e non può essere spostato (sospetta lesione vertebrale, perdita di coscienza) organizza attorno a lui un cordone di protezione e chiama un'ambulanza.

Se valuti con gli altri del tuo gruppo che sia necessario ricorrere al pronto soccorso di un ospedale tieni conto dei numerosi casi di manifestanti prelevati per essere arrestati proprio da questi luoghi.

Non andateci quindi impreparati a questa evenienza!

L'art. 18 del T.U.L.P.S. stabilisce che chi indice una manifestazione, presidio o corteo deve darne preavviso al questore almeno tre giorni prima. L'avviso può essere dato con l'invio, alla questura della città in cui si terrà l'iniziativa, tramite fax o raccomandata (con ricevuta di ritorno), dell'apposito modulo scaricabile via internet sul sito della questura.

In esso dovranno essere indicati oltre il luogo e l'orario della manifestazione e il numero dei partecipanti previsti, anche le generalità di due responsabili della manifestazione.

E' sempre bene che entrambi i responsabili arrivino per tempo sul luogo stabilito, perchè a loro e non ad altri spetterà trattare con la Digos.

Il giorno dell'iniziativa porta sempre con te copia dell'avviso trasmesso e se, come è capitato, la polizia cercherà di ostacolare in qualche modo la manifestazione (cercando magari di relegarvi in un angoletto poco visibile) cerca assieme ai tuoi compagni di richiamare l'attenzione dei passanti denunciando ad alta voce il tentativo di impedire con la forza un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione.

I limiti imposti dalle questure non vanno mai accettati supinamente, ma occorre sempre dar battaglia.

Nel caso la manifestazione o presidio venga addirittura negato, valuta insieme al tuo collettivo se esistono le condizioni minime per tenerlo ugualmente.

Se decidete di sfidare il divieto, partite immediatamente con una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e cercate di ottenere appoggi e consensi nell'ambito dei sinceri democratici, degli intellettuali, della sinistra istituzionale e non, delle forze antifasciste.

Lavorate affinché aderiscano e partecipino alla manifestazione stessa.

LA COSTITUZIONE NON SI TOCCA



Spesso durante le manifestazioni, i presidi o i volantini della Digos avvicina i compagni più sprovveduti per indurli a colloquiare con loro.

Evita di prestare il fianco a queste manovre, che oltre a fornire alla Digos informazioni utili (sulla tua attività, personalità e carattere), trasmette agli altri lavoratori o persone presenti un'idea errata sul rapporto da tenere con gli sbirri e sul loro ruolo di classe, alimentando così erronei e pericolosi atteggiamenti "di confidenza" nei loro confronti.

Controllo dei documenti e fermo di identificazione

Abbiamo già detto che la polizia (polizia di Stato, carabinieri e altri corpi appartenenti all'esercito, polizia municipale, se ha la qualifica di agente di PG) può ad esempio durante una manifestazione, un corteo, un presidio, ma anche quando sei in macchina, fermarti e chiederti di mostrare i tuoi documenti.

Se ti rifiuti di dichiarare le tue generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), allora possono SEMPRE costringerti a seguirli al posto di polizia, mentre non sarebbero autorizzati a farlo nel caso tu fornisca i tuoi dati a voce, senza però esibire carta d'identità, patente o quant'altro, perchè mentre il rifiuto di declinare le proprie generalità è un reato, non lo è affatto il rifiuto di mostrare il proprio documento di identificazione. **Possono costringerti a seguirli anche quando essi ritengano che gli indizi che hai dato a voce siano insufficienti o che i documenti che hai mostrato siano falsi.**

E' il cosiddetto "fermo di identificazione".

Ricordati che se chi chiede di controllare i tuoi documenti è un agente in borghese (ad es. Digos), deve prima

Se sugli autobus ti ferma un controllore...

Il controllore è considerato un pubblico ufficiale. Cosa può fare:

- può chiederti le generalità (nome, cognome, ecc.) e se ti rifiuti di fornirle ti può accusare del reato art. 651 del codice penale (arresto fino ad un mese);
- può chiederti di mostrare i documenti SOLO nel caso in cui ti deve fare la multa e il verbale.

Se non mostri i documenti può fermarti e chiamare la polizia per procedere alla tua identificazione.

Tieni presente che anche in questo caso, per far fronte ad eventuali “abusi di potere” da parte di queste figure, vale la regola di far leva sui presenti (gli altri passeggeri) denunciando a gran voce l’arbitrio che il controllore sta commettendo.

identificarsi (generalità, numero di matricola, corpo di appartenenza) e mostrarti il suo tesserino di riconoscimento; se non lo fa, non sei tenuto ad eseguire i suoi ordini e tanto meno a seguirlo.

Per identificarti possono prendere le tue impronte digitali anche senza il tuo consenso.

Non possono invece, senza la tua autorizzazione, prelevare capelli o saliva,

eccetto nel caso in cui lo ordini un giudice.

Tieni bene a mente alcune cose importanti:

- durante il fermo di identificazione l’avvocato non ha il diritto di assistere;

- il fermo di polizia non è un interrogatorio. Se quindi cercano di interrogarti compiono un atto illegale.

Rispondi sempre e solo alla richiesta delle tue generalità.

Puoi essere trattenuto in questura, commissariato, comando o caserma per essere identificato fino ad un massimo di 24 ore nei casi in cui l’identificazione risulti particolarmente difficile (art. 11, 1° co. D.L. 59/78).



L'ARRESTO E IL FERMO

Può accadere che tu sia portato in un posto di polizia perché “fermato” o “arrestato”.

Sia il fermo che l'arresto sono provvedimenti limitativi della libertà personale temporanei.

Entrambi possono in seguito essere resi definitivi o meno dal giudice con la cosiddetta “udienza di convalida”.

Qual è la differenza principale tra fermo e arresto?

L'arresto avviene sempre in “flagranza di reato” (mentre lo si sta commettendo oppure subito dopo, nel caso ad es. di persona inseguita dalla polizia, dalla persona offesa o da altri e colta con cose o tracce dalle quali appare evidente la sua implicazione nel reato).

Nel fermo invece una persona può essere privata temporaneamente della libertà personale “fuori dei casi di flagranza di reato” quando sono presenti due presupposti irrinunciabili:

1. pericolo di fuga, attuale e concreto, legato anche all'impossibilità di una identificazione certa della "persona gravemente indiziata”;

2. che si tratti di reati puniti con la pena dell'ergastolo o di reati che prevedono una pena minima superiore a due anni e una pena massima superiore a sei anni.

Il fermo è sempre consentito per i

reati riguardanti le armi e il terrorismo.

La PG in caso di arresto o di fermo è tenuta:

- ad avvertirti della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- ad informare immediatamente l'avvocato da te nominato o quello di ufficio designato dal PM;
- ad avvisare, con il tuo consenso, i tuoi familiari.



Sia il fermo che l'arresto possono avere durata massima di 96 ore (4 giorni).

Se non ti rimettono immediatamente in libertà, nelle successive 48 ore dall'arresto o dal fermo il PM deve chiederne la convalida al giudice, il quale è tenuto a provvedervi nelle successive 48 ore. Dopo massimo 4 giorni devi essere rimesso in libertà.

Nel caso tu sia incensurato o che l'arresto sia avvenuto per fatti non particolarmente gravi è possibile che il PM autorizzi la scarcerazione immediata. In questa evenienza potresti essere liberato dopo una sola notte.

Ricordati che in stato di fermo o arresto solo il PM o il giudice possono interrogarti!

Quando sei trattenuto al posto di polizia sappi che i poliziotti useranno ogni genere di trucchi per ottenere da te delle informazioni. Non dire altro che le tue generalità! Se al momento dell'arresto sei con altri vi separeranno, e può darsi che ti dicano che gli altri hanno "confessato". Non crederci e comunque prima di fare qualsiasi dichiarazione aspetta di parlare con il tuo avvocato. Non cercare mai di chiarire le eventuali informazioni sbagliate che i poliziotti possono avere. Non rispondere neppure a domande che in apparenza sembrano banali. Non fare mai nel corso di interrogatori, leciti o meno che siano, il nome di altri: potresti provocare l'apertura di indagini nei loro confronti. Non lasciarti innervosire dai poliziotti. Stai attento a quello che firmi. Non sei tenuto a firmare nulla, ma se decidi di farlo, leggi molto bene e fai sempre attenzione che sui fogli non vi siano spazi bianchi.

Udienza di convalida

Se dopo il fermo o l'arresto temporaneo, non sei rimesso immediatamente in libertà, entro 48 ore, il PM deve chiedere al GIP (giudice per le indagini preliminari) la convalida dell'arresto.

L'udienza di convalida avviene in camera di consiglio (ovvero in un'udienza chiusa al pubblico) alla necessaria presenza del tuo difensore di fiducia o di ufficio. Tu puoi decidere di essere presente o meno e altrettanto può fare il PM.

Nella udienza di convalida il giudice deve verificare che l'arresto o fermo sia stato eseguito secondo la legge, decidere se autorizzare o meno il provvedimento di custodia cautelare nei tuoi confronti e valutare l'adozione di altre misure limitative della tua libertà personale (misure cautelari non custodiali) avanzate dal PM (con atto scritto, se non presente in aula).

L'interrogatorio in sede di convalida, cui sarai sottoposto tu (nel caso ti sia presentato) e il tuo avvocato, ha in teoria questi obiettivi.

Puoi comunque avvalerti della facoltà di non rispondere alle domande del giudice e noi te lo consigliamo!

La decisione del GIP è impugnabile con ricorso in Cassazione sia da parte tua (nel caso di convalida dell'arresto o fermo), sia da parte del PM (nel caso di mancata convalida).

Sono misure cautelari custodiali

- la custodia in carcere;
- gli arresti domiciliari;
- la custodia in luogo di cura.

Sono misure cautelari non custodiali

- il divieto di espatrio;
- la presentazione periodica alla PG (obbligo di firma);
- l'allontanamento dalla casa familiare;
- il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- il divieto di dimora;
- l'obbligo di dimora in un Comune.

Le misure cautelari possono essere disposte dal giudice solo nel caso in cui il PM ne avanzi richiesta.

L'interrogatorio di garanzia

Può capitare che tu sia, a tua insaputa, oggetto di indagini ordinate da un PM. A conclusione della inchiesta, il PM può avanzare al giudice, a cui invierà tutti gli atti d'indagine, la richiesta di un'ordinanza di custodia cautelare nei tuoi confronti (il cosiddetto mandato di cattura) o di una misura cautelare non custodiale.

Il giudice, sulla base del materiale di cui è venuto in possesso deciderà se procedere o meno rispetto a queste richieste.

L'interrogatorio di garanzia è quello cui ti sottoporrà il giudice che ha già emesso l'ordinanza contro di te, entro cinque giorni dall'esecuzione della tua custodia cautelare o entro dieci giorni dalla disposizione della misura cautelare non custodiale.

Nel caso dell'interrogatorio di garanzia, in cui possono intervenire sia il PM che l'avvocato difensore, il nostro consiglio di non rispondere alle domande che il giudice ti rivolgerà ha ancora più senso, perché qui, al contrario dell'udienza di convalida, il giudice ha già preso la sua decisione e lo ha fatto sulla base non delle poche paginette che di solito si esaminano per la convalida, ma di interi faldoni di inchiesta che sicuramente né tu né il tuo avvocato avete avuto ancora modo di visionare.

L'obiettivo dell'interrogatorio di garanzia è solo quello di valutare che permangano le condizioni di applicabilità della misura cautelare già disposta e, ove queste risultino inesistenti o modificate, provvedere alla sua revoca o sostituzione.

L'interrogatorio dell'indagato da parte del PM

Se sei stato arrestato o fermato perché indagato per un reato, la PG non può interrogarti, mentre può farlo come abbiamo appena visto il giudice e anche il PM (non prima però dell'udienza di convalida) alla presenza del tuo legale di fiducia o di ufficio.

Se sei indagato, ma in stato di libertà, il PM può interrogarti previa "convocazione", ovvero dopo che ti ha fatto notificare il cosiddetto "invito a presentarti".

In questo invito dovrà esser fatto riferimento ai reati che ti sono imputati, in maniera tale che tu possa già prima dell'interrogatorio, concordare con il tuo avvocato una linea difensiva.

L'invito ti deve essere notificato almeno 3 giorni prima dell'interrogatorio, al quale sei obbligato ad essere presente, salvo che non vi siano impedimenti seri che devi motivare. **Se non ti presenti, il PM può ordinare che tu sia portato da lui con la forza.**

Il patteggiamento

Attenzione compagno, nel caso tu sia stato arrestato per reati che prevedono una condanna fino ad un massimo di 5 anni di carcere, il tuo avvocato potrebbe proporti di accettare “il patteggiamento”. Il patteggiamento (l’esatto termine tecnico è “applicazione della pena su richiesta delle parti”) è stato introdotto in Italia con la dichiarata funzione di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari, evitando il dispendio di risorse che deriverebbe dalla celebrazione di processi “scontati” e relativi a fatti non particolarmente gravi.

Dal punto di vista politico esso costituisce un incentivo alla collaborazione e al pentitismo.

Fa parte infatti del cosiddetto “diritto premiale” per i numerosi “vantaggi” che dal punto di vista giudiziario reca a chi accetta di ricorrevi, ammettendo sostanzialmente le proprie responsabilità nei fatti che gli sono addebitati.

Nel patteggiamento infatti, la pena da applicare è diminuita su richiesta delle parti “fino a un terzo” e se la pena patteggiata non è superiore a due anni, trascorso un tempo di cinque anni dal patteggiamento, se l'imputato non ha commesso nel frattempo un nuovo reato della stessa specie, la condanna verrà “cancellata”.

Inoltre se vi sono persone danneggiate dal reato che intendono costituirsi parte civile contro l'imputato, il patteggiamento di fatto le estromette dal processo e l'imputato evita, almeno per il momento, la condanna al risarcimento

Il tuo avvocato deve essere avvisato almeno 24 ore prima dell'interrogatorio, ma può scegliere se esserci oppure no. In caso non sia presente si procederà comunque.

Il PM prima di interrogarti deve sempre avisarti che “ogni dichiarazione potrà essere usata contro di te” e che se farai dichiarazioni su fatti di cui altri sono responsabili, potrai essere chiamato a testimoniare in relazione a quelli.

Il PM è tenuto sempre a dirti qual è il reato che ti viene attribuito e quali sono gli elementi di prova esistenti contro di te, se farlo non comporta a suo parere un pregiudizio per le indagini in corso.

Ricordati che quando sei interrogato dal PM puoi rifiutarti di rispondere a tutte le domande o solo ad alcune di esse. Tu non rispondere a nulla!

in favore della parte civile.

L'udienza si svolge in camera di consiglio alla presenza facoltativa delle parti e, al termine, il giudice pronuncia sentenza che è impugnabile solo con ricorso in Cassazione.



Il giudizio direttissimo

Il giudizio direttissimo (noto col termine improprio di “processo per direttissima”) fa parte dei cosiddetti procedimenti speciali come il patteggiamento, ma a differenza di quest’ultimo, non determina alcun beneficio per l’imputato poiché dipende dall’esclusiva volontà del PM che in presenza di determinati presupposti (come l’arresto in flagranza o la confessione dell’imputato) può optare per questo rito speciale.

Il giudizio direttissimo è ammesso, anche per i reati concernenti armi ed esplosivi, per alcuni reati in materia di violenza in occasione di competizioni sportive ed, infine, per i reati relativi all’ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato.

Con il giudizio direttissimo viene meno la fase dell’udienza preliminare.

È il PM a formare il fascicolo per il dibattimento, che viene trasmesso alla cancelleria del giudice competente.

Per le parti è prevista la possibilità di indicare solo nell’udienza stessa le prove che intendono presentare.

A conclusione del giudizio direttissimo il giudice pronuncia una sentenza di condanna o di proscioglimento, che è impugnabile secondo le regole ordinarie.

Attenzione! Nel giudizio direttissimo hai la facoltà di chiedere una proroga di dieci giorni per preparare la tua difesa.

Qualche informazione sul carcere

Se svolgi un’attività militante, non devi mai escludere che, per un motivo o per l’altro, tu non possa trascorrere un periodo più o meno lungo in carcere. Per affrontare al meglio la detenzione è indispensabile avere un buon orientamento ideologico, ma anche conoscere alcune “regole e prassi” del carcere aiuta ad orientarsi prima e a ridurre l’impatto emotivo con questa realtà che volutamente ci viene presentata come terrificante.

Tratteggiamo quindi a seguire il probabile iter cui va incontro un compagno imprigionato (senza riferimento al regime del carcere duro cui sono sottoposti i prigionieri politici) .

Il primo impatto con la struttura carceraria lo avrai con “l’ufficio matricole” dove verrai perquisito e ti verranno rilevate le impronte digitali, annotati i

Se ti avvali di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

La mancata comunicazione dell’arresto al difensore di fiducia e la successiva celebrazione del giudizio direttissimo non preceduta dall’avviso allo stesso difensore, determinano una nullità assoluta e insanabile dell’intero procedimento per violazione del diritto della difesa.

dati anagrafici e scattate le foto segnaletiche. Ti verrà attribuito un numero di matricola e ti verranno requisiti il danaro contante e ogni altro oggetto. Solo successivamente potrai chiedere la restituzione degli oggetti “consentiti” con un’apposita domanda alla direzione carceraria.

Avrai quindi il cosiddetto “colloquio di primo ingresso”, con “un esperto” che deciderà a che reparto assegnarti e il tipo di trattamento a cui sottoposti. Sarà aperta una cartella personale, su cui verrà annotata la tua “storia carceraria”.

Entro un giorno dal tuo arrivo in carcere verrai sottoposto a visita medica. terminate le operazioni di ingresso, un agente di polizia penitenziaria ti porterà

in cella e ti farà firmare un foglio nel quale sono descritte le condizioni della stessa per poterti pure addebitare eventuali danni riscontrati in seguito (sic!). All’ingresso (come in caso di trasferimento) hai il diritto di avvisare i familiari con una lettera o un telegramma. Se non hai il danaro, l’amministrazione penitenziaria deve farsi carico delle spese di spedizione.

L’avvocato difensore

Se hai già nominato un difensore al momento dell’arresto, è meglio che tu formalizzi la nomina presso l’apposito registro dell’amministrazione penitenziaria. Servirà a velocizzare il tuo primo colloquio con l’avvocato. Se invece non hai ancora un difensore di fiducia, e non vuoi quello d’ufficio, puoi sceglierne uno consultando l’albo degli avvocati che di norma si trova presso l’ufficio matricola. Ha il diritto di parlare subito con il tuo difensore, salvo che il giudice non abbia posto al momento dell’arresto un divieto motivato, che non può essere però superiore a cinque giorni.

La “domandina”

Se vuoi mandare un telegramma o una raccomandata, ritirare un pacco postale, prendere libri in prestito in biblioteca, cambiare cella o sezione, chiedere un colloquio con gli assistenti sociali o con gli operatori del SERT, chiedere copia

.. Pensai però che una mamma, una sposa o fidanzata ce l’hanno tutti, e che se tutti fossero stati trattenuti dal timore di far soffrire i loro cari, il fascismo non sarebbe mai stato abbattuto.

Questo mio modo di vedere le cose può apparire semplicistico, tuttavia mi ha giovato: libero da preoccupazioni estranee, familiari e sentimentali, e adattandomi alle condizioni della vita carceraria, qualsiasi esse fossero, mi sono trovato sempre in uno stato d’animo di serenità che ha contribuito non poco, a far sì che il mio spirito e il mio fisico uscissero indenni da dieci anni di prigionia.

da “Nelle mani del nemico”

.. Mi preoccupai in primo luogo di dare ai compagni dei consigli concernenti il comportamento nei collettivi carcerari. Ognuno avrebbe dovuto superare il proprio individualismo e i piccoli egoismi per creare l'atmosfera a una sana vita collettiva. Spiegai l'importanza politica e morale del fatto che i mezzi di cui ognuno disponeva fossero messi nel fondo comune in modo che i meno fortunati, coloro che non ricevevano nessun aiuto dalla famiglia e dall'esterno, si trovassero in condizioni di parità materiale e morale con i più fortunati.

da "Nelle mani del nemico"

di atti o provvedimenti, o fare qualunque altra cosa devi sempre inoltrare alla direzione la cosiddetta "domandina" su apposito modulo da imbucare nella cassetta presente in ogni sezione.

I colloqui

I colloqui con i difensori, in regime di detenzione ordinaria, non sono soggetti ad autorizzazioni e a limitazioni da parte dell'amministrazione carceraria, mentre invece puoi avere solo sei colloqui al mese con i tuoi familiari, di norma della durata di un'ora ciascuno. Ricorda che spesso sono soggetti ad intercettazione ambientale.

Le telefonate

Una volta a settimana puoi (tramite domandina motivata alla direzione) essere

autorizzato a telefonare a familiari e conviventi o al tuo avvocato.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dovrai indicare in un'altra domandina i dati della persona cui vuoi telefonare e l'ora e il giorno in cui vorresti chiamare. Se sei ancora in attesa del giudizio di primo grado (in carcerazione preventiva), l'autorizzazione dovrà essere chiesta all'autorità giudiziaria (PM) che sta procedendo nei tuoi confronti, tramite domanda scritta che la direzione dovrà farle pervenire.

Per i reati connessi "ad attività eversiva" si ha diritto solo a due telefonate al mese e queste sono sempre registrate.

Le telefonate possono essere effettuate verso numeri di rete fissa e con dei limiti (esclusione dei reati per terrorismo e mafia) ora anche verso i telefoni cellulari. Le telefonate hanno la durata massima di dieci minuti.

I pacchi e le lettere

Puoi ricevere quattro pacchi al mese di peso complessivo non superiore ai 20 Kg. che possono esserti spediti per posta oppure consegnati dalle persone ammesse al colloquio. Puoi ricevere libri (non con copertina rigida), riviste e altro materiale didattico. Puoi inoltrare e ricevere posta (lettere, telegrammi ed anche fax). Se il magistrato decide di sottoporre la tua corrispondenza a censura, sulle tue lettere verrà

apposto l'apposito visto. **Tieni presente comunque che tutta la posta, anche quella non censurata, viene comunque letta.**

La corrispondenza indirizzata a membri del Parlamento, organismi di tutela dei diritti umani e agli avvocati difensori, non può essere soggetta a limitazione alcuna.

“Il libretto”

Al momento dell'ingresso ti viene rilasciato il cosiddetto “libretto” dove sono annotati i soldi di cui disponi, di volta in volta aggiornato con il rendiconto delle spese fatte in carcere (c'è uno spaccio interno) e delle eventuali entrate. Il denaro può esserti inviato dall'esterno da chiunque, ma soltanto attraverso vaglia postale.

In carcere sono ammessi i cosiddetti "colloqui investigativi" per acquisire dai detenuti informazioni utili “per la prevenzione e la repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione”.

La legge dice che le informazioni ottenute tramite essi non possono essere usate in sede di processo, ma se servono alle indagini preliminari vanno trasmesse al PM competente.

Si tratta di "colloqui" gestiti, ovviamente senza la presenza né di magistrati né di avvocati difensori, da ufficiali di polizia giudiziaria.

Fate sempre vostro il seguente motto: “Tacendo non si sbaglia mai!”.

Le perquisizioni personali e locali

Giustificate legalmente “da esigenze di controllo e sicurezza”, sono un mezzo per umiliarti o innervosirti. Le perquisizioni “ordinarie” sono previste dal regolamento carcerario (tra queste, quella prevista nei trasferimenti), ma in condizioni “di urgenza” le guardie penitenziarie possono procedere di loro iniziativa.

La legge consente pure, limitandolo in teoria allo stretto indispensabile, il ricorso alle ispezioni personali “con flessione” o tramite denudamento.

Anche le persone ammesse ai colloqui vengono identificate e perquisite da persone dello stesso sesso. I bambini possono essere perquisiti solo da personale femminile alla presenza di chi li accompagna.

In quali “sanzioni” puoi incorrere?

La meno grave è il richiamo o ammonizione del direttore carcerario. Poi ci sono l'esclusione dalle attività ricreative e sportive fino ad un massimo di 10 giorni, l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di 10 giorni, l'esclusione dalle attività in comune fino ad un massimo di 10 giorni. In quest'ultimo caso verrai isolato in una cella a parte e non potrai comunicare con nessun altro detenuto. Ovviamente sono misure applicate per dissuaderti dall'intraprendere qualsiasi forma di lotta o di protesta o dal portare solidarietà.

Quando un compagno finisce in carcere....

Ricorda che chi viene arrestato per via della propria militanza politica, gode sempre di un certo prestigio presso i detenuti comuni.

Se sei in cella con altri, può esserti molto utile spiegare ai tuoi “coinquilini” perché sei dentro, senza entrare però mai nei dettagli (tieni sempre presente che possono esserci infiltrati o intercettazioni ambientali).

Leggi loro le lettere che ricevi, mostra loro gli articoli di giornale che parlano di te, racconta loro del parlamentare che ti ha fatto visita, **fai sentire insomma la forza della solidarietà che ti circonda.**

Partecipa sempre all'ora d'aria collettiva, alle attività ricreative, recati anche a messa se questo è utile a fare inchiesta e ad intessere rapporti con gli altri detenuti. Ti aiuterà tra l'altro a mandare fuori informazioni o a riceverne.

Ti stupirai probabilmente di trovare anche in carcere persone pronte a darti solidarietà e comunque lontane dallo stereotipo del carcerato che la borghesia utilizza per terrorizzare chi in carcere non c'è mai stato.

E se non saranno certo tutti dei “detenuti modello”, ricorda che in comune

avete sicuramente lo spirito di ribellione sociale su cui puoi provare a far leva.

Cerca di sfruttare appieno quel che hai imparato nel tuo percorso da comunista. Devi sapere a seconda della situazione mostrare decisione o tolleranza, vincere le resistenze che potresti avere verso soggetti tanto diversi da te o verso condizioni di vita non facili. E' probabile che vi siano detenuti che muovono rivendicazioni. Se condivisibili, sostienile, elevale se ci riesci, e metti a disposizione degli altri le tue capacità organizzative e le tue conoscenze.

Porta fuori anche le lotte interne al

“Che cosa aspetti, togliti tutto, non avrai mica i pudori di una signorina? Non risposi e mi spogliai completamente rimanendo nudo come un verme. Da quel momento i miei aguzzini non ebbero più fretta e per più di mezz'ora rimasi così, mentre essi chiacchieravano tranquillamente.

Poi quando ebbero fatto i loro comodi, iniziarono la perquisizione personale. Mi fecero aprire la bocca, mi guardarono sotto le ascelle, poi tra le gambe e infine mi fecero curvare per esplorare il resto.

L'ignominia e la stupidità di un tale procedimento è accorante. La sola difesa contro l'umiliazione è il disprezzo e l'odio per uomini e istituzioni siffatti.

da “Nelle mani del nemico”

“L’indignazione e la collera mi soffocavano, ma riuscii a contenermi. Sapevo per esperienza che il ribellarsi in quelle condizioni significava essere legato nudo in un letto di forza ed essere percosso selvaggiamente. Sovente questo avviene per quei detenuti comuni che non sanno dominarsi e che provocati, angariati, alternano la sottomissione più umiliante, l’implorazione alla pietà con la ribellione isterica che li fa finire sul letto di forza e poi al tubercolosario della Pianosa. Bisogna saper mantenere un contegno fermo e dignitoso e nello stesso tempo dominare i propri nervi, se si vuol resistere moralmente e fisicamente”.

da “Nelle mani del nemico”

carcere! Denuncia con le tue lettere gli abusi del carcere.

Approfittane per studiare (ancor di più se verrai messo in isolamento).

Stendi un piano di studio e seguilo con disciplina, ricorda che lo studio ti servirà a tenere alto il morale.

Chiedi i libri che ti interessano a chi può inviartene, ma ricorda che in ogni carcere dovrebbe esserci una biblioteca dove puoi prendere le tue prime letture (romanzi, ecc.).

Non dimenticare mai che fuori c’è chi lotta con te. Anzi, anche se magari non ricevi notizie, scrivi.

Scrivi per alimentare con le tue let-

tere la lotta dei tuoi compagni e la solidarietà di tutti coloro che ti appoggiano senza averti mai conosciuto prima.

Scrivi agli organismi a tutela dei diritti umani, alle istituzioni.

Se sei in attesa di processo, preparati, stendi la dichiarazione che renderai in aula.

Riguardo ai “colloqui o interrogatori in carcere” ricorda quanto detto a proposito del giusto atteggiamento ideologico da tenere di fronte a rappresentanti di una classe che mira ad annientare te e il partito o l’organizzazione di cui fai parte e ricorda: **“tacendo non si sbaglia mai”.**

Potranno umiliarti, forse picchiarti (ma vedrai che per loro non è così facile, se fuori c’è chi si mobilita attivamente per te), trova in te, la forza per resistere, trovala nella consapevolezza di far parte di quell’immensa schiera di uomini e donne che dappertutto lottano per cambiare questo mondo.

Evita “guerre personali” con chi ti provoca, risparmia le forze per attività più importanti.

Fai attività fisica, cura l’igiene personale e l’alimentazione per quanto possibile.

Conservati in forze perché il Partito ha bisogno di te.

LE CARCERI SONO STRAPIENE



“La posizione di un detenuto che nega tutto comporta rischi, ma è comoda e forte, non vi è pericolo di sbagliare, si è sostenuti dalla coscienza di compiere il proprio dovere, di difendere il partito e la sicurezza dei compagni.

Precisata con la mia coscienza la posizione da mantenere, decisi che era inutile tormentarsi l'anima con induzioni; avrei visto e saputo a tempo debito come comportarmi. E' questa una buona filosofia, che evita l'angoscia debilitante dell'attesa. Chi pensa troppo a quello che potrà succedere di male, indebolisce le sue capacità di resistenza e di reazione...”.

da “Nelle mani del nemico”

SOMMARIO

| | |
|---|--------|
| Presentazione..... | pag.02 |
| Consigli ai compagni sull'interrogatorio | pag.03 |
| I tranelli psicologici..... | pag.08 |
| Nomina del difensore di fiducia | pag.09 |
| Differenza tra indagato e imputato..... | pag.10 |
| Cosa sono le indagini preliminari e chi le svolge..... | pag.10 |
| La perquisizione locale..... | pag.11 |
| Come affrontare una perquisizione domiciliare..... | pag.12 |
| Le intercettazioni..... | pag.14 |
| La perquisizione personale..... | pag.15 |
| Le perquisizioni di iniziativa della PG..... | pag.16 |
| La raccolta di sommarie informazioni dalla persona indagata..... | pag.18 |
| La raccolta di sommarie informazioni dal possibile testimone..... | pag.19 |
| Consigli su come affrontare le manifestazioni a rischio..... | pag.20 |
| Controllo dei documenti e fermo di identificazione..... | pag.23 |
| L'arresto e il fermo | pag.25 |
| Udienza di convalida..... | pag.26 |
| Le misure cautelari..... | pag.26 |
| L'interrogatorio di garanzia..... | pag.27 |
| L'interrogatorio dell'indagato da parte del PM..... | pag.27 |
| Il patteggiamento..... | pag.28 |
| Il giudizio direttissimo..... | pag.29 |
| Qualche informazione sul carcere..... | pag.29 |
| Quando un compagno finisce in carcere..... | pag.33 |

...il progresso rivoluzionario non si fece strada con le sue tragicomiche conquiste immediate, ma, al contrario, facendo sorgere una controrivoluzione serrata, potente, facendo sorgere un avversario, combattendo il quale soltanto il partito dell'insurrezione raggiunse la maturità di un vero partito rivoluzionario.

Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850

Karl Marx

